

# CLUB ALPINO ITALIANO

## SEZIONE DI CATANIA



# STATUTO SEZIONALE

*Approvato:*

*dall'Assemblea straordinaria dei Soci il 27 aprile 2022,  
dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI il 10 luglio 2022.*



# TITOLO I

## DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

### Art. 1 – Denominazione e Durata

1. È costituita, con sede legale in Catania, via Messina n. 593/A, l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Catania - APS - ETS" detta anche "CAI Catania - Sezione dell'Etna", già fondata a Catania il 24 aprile 1875, struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. È soggetto di diritto privato, dotata di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento regionale siciliano del Club Alpino Italiano, CAI Sicilia - APS - ETS.

2. Il trasferimento della sede legale, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

3. L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

### Art. 2 – Natura

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità e uniforma il proprio ordinamento allo Statuto e al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

## SCOPI E ATTIVITÀ

### Art. 3 – Scopi e Attività

1. L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività Sociale, e la tutela del loro ambiente naturale, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. (Codice Terzo Settore), aventi a oggetto:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Per conseguire tali scopi e attività, provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione di rifugi e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, cicloescursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, torrentistiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, della montagnaterapia e di quelle a esse propedeutiche;
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione e alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, torrentistiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle a esse propedeutiche;
- e) alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolari e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
- f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna,





- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente montano;
  - h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, cicloescursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, torrentistiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, della montagnaterapia, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
  - i) a curare e diffondere, sia a mezzo stampa che in forma elettronica, notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali;
  - l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.
3. Essa potrà, inoltre, esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali e assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali.

#### **Art. 4 – Locali sede**

1. Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

## **TITOLO II DEI SOCI**

#### **Art. 5 – Soci**

- 1. Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano.
- 2. Partecipano alle attività della Sezione, con gli stessi diritti dei Soci ordinari, i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.
- 3. Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.
- 4. I Soci devono mantenere un comportamento ispirato a una corretta e civile convivenza. I Soci, nello svolgimento delle attività sociali, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

#### **Art. 6 – Ammissione**

- 1. Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line. Se minore di età, la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.
- 2. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.
- 3. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull'accettazione o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volontà.
- 4. In caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata dal Consiglio Direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri competente per territorio.
- 5. Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

#### **Art. 7 – Quota associativa**

- 1. Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:
  - a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico;
  - b) la quota associativa annuale;





- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

2. Le somme di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai Soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell'Ente.

3. Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate alla Sezione alla quale si è iscritti.

#### **Art. 8 – Partecipazione all'attività associativa**

1. La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.
2. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI.
3. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

#### **Art. 9 – Dimissioni**

1. Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili e hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.
2. Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.
3. Il trasferimento da una sezione a un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede Legale dell'Ente e ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

#### **Art. 10 – Perdita della qualità di Socio**

1. La qualità di Socio si perde: per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare, per morte del Socio o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come Socio benemerito.

#### **Art. 11 – Sanzioni disciplinari**

1. Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano e alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.
2. La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al CDC, che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

#### **Art. 12 – Ricorsi**

1. In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio e il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado, avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

### **TITOLO III DELLA SEZIONE**

#### **Art. 13 – Organi della Sezione**

1. Sono organi della Sezione i seguenti:
  - l'Assemblea dei Soci;





- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

## **ASSEMBLEA DEI SOCI**

### **Art. 14 – Assemblea**

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto, le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti e i dissenzienti.
2. L'Assemblea:
  - a) adotta lo Statuto sezionale e i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
  - b) adotta il Regolamento sezionale;
  - c) elegge il Consiglio Direttivo, i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento sezionale, escluso il voto per corrispondenza;
  - d) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - e) delibera le quote associative e i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
  - f) approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
  - g) delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
  - h) delibera sulla fusione o scissione della Sezione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;
  - i) delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto sezionale in unica lettura;
  - j) delibera sulle modificazioni da apportare al Regolamento sezionale in unica lettura;
  - k) delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi;
  - l) delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno il 10% dei Soci aventi diritto al voto.

### **Art. 15 – Convocazione**

1. L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge due volte all'anno: entro il termine perentorio del 30 novembre per l'approvazione del bilancio preventivo, delle quote e dei contributi a carico dei Soci, l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali presentati dal Consiglio Direttivo; entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione del Presidente.
2. L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione o dell'Organo di controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, oppure da almeno il 10% dei Soci maggiorenni della Sezione.
3. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante affissione dell'avviso in Sezione 15 giorni prima della data stabilita, e con avviso ai Soci a mezzo posta o in forma elettronica, almeno 15 giorni prima della data.

### **Art. 16 – Partecipazione**

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale; i minori di età possono assistere all'Assemblea senza diritto di voto. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può rappresentare un solo Socio.
2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno della metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. È escluso il voto per corrispondenza.





### **Art. 17 – Presidente e Segretario dell'Assemblea**

1. L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, in caso di votazione a scrutinio segreto, tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, accertare la regolarità delle deleghe e in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

### **Art. 18 – Deliberazioni**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.

2. Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.

3. La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

4. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

### **Art. 19 - Elezione delle Cariche Sociali**

1. Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione.

2. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

3. Le cariche sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative.

### **Art. 20 – Rinvio al Regolamento sezionale**

1. Il Regolamento sezionale dispone sulle modalità di svolgimento delle elezioni delle cariche sociali.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Art. 21 – Composizione e funzioni**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di dieci componenti più il Presidente.

2. I componenti il Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei Soci con le modalità previste dal Regolamento sezionale.

3. Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- a) convoca l'Assemblea dei Soci;
- b) nomina la Commissione verifica poteri di cui all'art. 17;
- c) propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- d) redige, collaziona e riordina le modifiche dello Statuto della Sezione;
- e) redige, collaziona e riordina le modifiche del Regolamento sezionale;
- f) pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- g) adotta gli atti e i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- h) delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali;
- i) cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- j) delibera la costituzione di nuove Sottosezioni con le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento sezionale;
- k) delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- l) nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi Soci o esercita la facoltà di avvalersi della



condizione risolutiva riguardante l'ammissione del Socio;

- m) delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la Sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
- n) delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento sezionale;
- o) cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di titolarità della Sezione;
- p) proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali;
- q) cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI, del presente Statuto e del Regolamento sezionale.

4. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge, con le modalità stabilite dal Regolamento sezionale, fra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente; elegge inoltre il Tesoriere e il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

5. L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che i Soci hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni.

#### **Art. 22 – Durata e scioglimento**

1. Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive. Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti, con la stessa anzianità del sostituito.

3. Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari, si deve convocare l'Assemblea per la elezione dei mancanti, entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, ovvero l'Organo di Controllo ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

#### **Art. 23 – Convocazione**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o, in mancanza di entrambi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri. Le riunioni sono convocate con cadenza almeno bimestrale mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, e inviato, anche per via telematica, non meno di cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

2. Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI e i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee al Sodalizio, qualora lo ritenga utile o necessario.

3. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vicepresidente, o in mancanza di entrambi dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

4. All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi un componente del Consiglio Direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

5. I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un Consigliere a tale scopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella Sede sociale, previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.





## PRESIDENTE

### Art. 24 – Compiti e nomina del Presidente

1. Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

2. Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve avere anzianità di iscrizione alla stessa non inferiore a cinque anni sociali completi.

3. Il Presidente dura in carica tre anni, è rieleggibile per un altro mandato consecutivo, ed eventualmente dopo aver lasciato la carica per un intero mandato.

## TESORIERE E SEGRETARIO

### Art. 25 – Compiti del Tesoriere

1. Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

### Art. 26 – Compiti del Segretario

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO

### Art. 27 – Composizione e durata

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. È costituito da almeno tre componenti Soci ordinari e famigliari, eletti dall'assemblea dei Soci, con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi.

2. Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto.

4. È compito dei Revisori dei Conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale o individuale degli atti contabili della Sezione e/o della Sottosezione;
- la convocazione dell'Assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

5. L'Organo di Controllo, costituito in presenza dei previsti requisiti, esercita le funzioni a esso attribuite dalla legge.

6. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs 117/17 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei conti. In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita,



inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

7. L'Organo di Controllo, se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, Soci o non Soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall'Assemblea dei Soci. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

8. L'Organo di Controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

9. I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei Soci.

10. L'Organo di Controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

11. È compito dell'Organo di Controllo:

- a) l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- b) il controllo collegiale o individuale degli atti contabili e amministrativi della Sezione;
- c) la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento;
- d) la convocazione dell'Assemblea dei Soci, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

## **TITOLO IV CARICHE SOCIALI**

### **Art. 28 – Condizioni di eleggibilità**

1. Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

2. La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude l'attribuzione e l'erogazione al Socio di qualsiasi tipo di compenso comunque configurato, a partire dal momento della sua designazione a una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.

3. Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili a incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano Sede Legale o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali.

## **TITOLO V COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE**

### **Art. 29 – Commissioni, Gruppi e Scuole**

1. Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, Commissioni e Scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo, e dagli eventuali OTCO/OTTO di riferimento.

2. Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico-organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO di riferimento.

3. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del Gruppo stesso.

4. È vietata la costituzione di gruppi di non Soci.





## TITOLO VI SOTTOSEZIONI

### **Art. 30 – Costituzione**

1. Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'Assemblea dei Delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione.
2. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, dal Regolamento sezionale, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.
3. Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

### **Art. 31 – Rinvio al Regolamento sezionale**

1. Il Regolamento sezionale dispone sulle modalità di costituzione di Gruppi, Scuole, Commissioni e Sottosezioni stabilendone i gradi di autonomia, le competenze e l'autonomia finanziaria, nonché i rapporti con la Sezione.

## TITOLO VII PATRIMONIO

### **Art. 32 – Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili e avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.
2. Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte; dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici e privati; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.
3. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
4. I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.

## TITOLO VIII AMMINISTRAZIONE

### **Art. 33 – Esercizio Sociale**

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di Controllo, ove previsto, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.
2. Il bilancio, reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'Assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio di controllo, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purché costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento.





## TITOLO IX CONTROVERSIE

### **Art. 34 – Tentativo di conciliazione**

1. La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado.
2. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

## TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

### **Art. 35 - Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano e alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.
2. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI, con la conseguente iscrizione nel Registro delle associazioni riconosciute e/o nel RUNTS.
3. Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere deliberata dall'Assemblea dei Soci della Sezione a maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI.
4. Il su esteso testo è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione di Catania del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 27 aprile 2022.

### **Appendice - Abbreviazioni e sigle usate nello Statuto**

**APS - ETS** = Associazione di Promozione Sociale - Ente Terzo Settore

**CNSAS** = Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

**CC** = Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo

**CDC** = Comitato Direttivo Centrale

**CDR** = Comitato Direttivo Regionale

**OTCO** = Organo Tecnico Centrale Operativo

**OTTO** = Organo Tecnico Territoriale Operativo

**RUNTS** = Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

